



ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

**NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI**



ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

**DISPOSIZIONI SULLA FUNZIONALITA' DEGLI ENTI LOCALI**

**DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 151  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI FINALIZZATE A GARANTIRE LA  
FUNZIONALITÀ DI ENTI LOCALI, LA REALIZZAZIONE DI MISURE IN TEMA DI  
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED OPERE PUBBLICHE NONCHÉ A CONSENTIRE  
INTERVENTI IN FAVORE DI POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI.**

*A cura di Eugenio Piscino*

*21 gennaio 2014*

---

*Articolo 1*  
*Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*

1. *L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rinviata al 1° luglio 2014.*

2. *All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2. è soppresso l'ultimo periodo;*

*b) al comma 434, primo periodo, sopprimere le parole: "dell'andamento della spesa primaria corrente e";*

*c) al comma 514, capoverso Art. 10, dopo le parole: "ferma restando la copertura" sono inserite le seguenti: "a carico del bilancio regionale";*

*d) al comma 573, le parole: "trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico," sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "in pendenza del termine di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in pendenza del termine di novanta giorni";*

*e) al comma 680, dopo le parole: "Alla stessa data del 24 gennaio 2014,", sono inserite le seguenti: "fermo restando l'accertamento delle relative somme nel 2013,".*

L'articolo in questione rinvia al 1° luglio prossimi l'applicazione del nuovo art. 17-bis del d.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 33, della legge di stabilità per l'anno 2014. Si ricorda che, attraverso la citata novella, i soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, devono farlo da soggetti titolari di partita iva rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Inoltre, gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, dovranno essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita iva rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. Si rinvia, altresì, al 1° luglio 2014 l'applicazione del comma 529 della legge di stabilità 2014, concernente la possibilità per le Regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario.

La lettera a) del 2° comma modifica il comma 139 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2014, sopprimendo l'ultimo periodo della lettera d), capoverso 2. Viene, pertanto, abrogata la disposizione in base alla quale le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.l. n. 63/2013, riguardanti le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici, non possono superare quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, di cui al comma 1 del medesimo art. 16.

Il comma 2 stabilisce che all'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), è apportata, tra le altre, la seguente modifica: la lettera b) interviene al comma 434 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente. La lettera c) del comma 2 modifica il comma 514, dell'art. 1, della legge di stabilità 2014, concernente la

nuova formulazione dell'art. 10 dello Statuto della Regione Sardegna. In particolare, si precisa che, nell'ambito della possibilità concordata alla regione di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile, nonché di concedere contributi, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato lo consenta, il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi ai diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, rimane a carico del bilancio regionale.

La lettera d) del comma 2, modifica il comma 573, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, estendendo da 30 a 90 giorni il termine per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale, e fissando in 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre la procedura di riequilibrio pluriennale.

La lettera e) precisa che il versamento della maggiorazione standard TARES, di cui all'articolo 14, comma 13, del d.l. n. 201/2011, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (se non perfezionato entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica comunque l'accertamento delle relative somme nel 2013.



ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

*Articolo 2*  
*Disposizioni in materia di immobili pubblici*

2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: "comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al".

5. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 6.

6. Al fine di agevolare le operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato effettuate ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche attraverso il concorso agli eventuali oneri di urbanizzazione connessi a tali operazioni, è autorizzata la spesa a favore dell'Agenzia del demanio di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 2 modifica il comma 389 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto alla norma modificata dal comma 1 (ossia all'art. 2-bis del d.l. n. 120/2013).

Il comma 5 stabilisce che nelle operazioni di dismissione immobiliare, menzionate al comma 4, l'attestato di prestazione energetica previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento. Si stabilisce, altresì, che non si applichi la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo art. 6, secondo cui l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.

Il comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato.

*Articolo 3*  
*Misure in materia di infrastrutture e trasporti*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe aziendali, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;

b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente:

«6-quater. Per la celere realizzazione delle attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario costituisce una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.»;

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».

2. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».

...

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 nonché le conseguenti modifiche all'Allegato A del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

Il comma 1 menziona l'art. 16 del d.l. n. 83/2012, che ai commi da 5 a 10 delinea una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piani di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania. In particolare:

- la lettera a) aggiunge il comma 5-bis in base al quale, ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi, applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard o individuati sulla base del mercato o omogenei a livello nazionale o

che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali, fissazione delle tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/Km, fissazione delle tariffe aziendali, definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico;

- la lettera b) sostituisce il comma 6-quater che consente al Commissario di costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse rivenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 16, comma 9, del d.l. n. 83/2012) e dal Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario (art. 11, commi da 13 a 16, del d.l. n. 76/2013);

- la lettera c) inserisce il comma 9-bis, che consente al Commissario di richiedere, nelle more dell'approvazione dei piani di rientro, al fine di garantire la continuità aziendale, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo e del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, finalizzate alle spese strettamente necessarie o a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale o alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

Il comma 2 modifica l'art. 1, comma 177, della legge di stabilità per il 2013, prorogando dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre p.v. l'applicabilità dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 86/2012, in base al quale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Commissario ad acta per riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania e garantire l'efficienza e continuità del servizio di trasporto, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Si prevede anche che i relativi debiti insoluti producano esclusivamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 del c.c., fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori.

Il comma 9, sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di un D.P.R. che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge in esame, dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. Nelle more dell'adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive, continuano a trovare applicazione, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.

## Articolo 4 Disposizioni concernenti Roma Capitale

1. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il medesimo Commissario straordinario è autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le società dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale è altresì autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per i medesimi anni».

2. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 1, modifica il comma 196-bis dell'art. 2 della legge n. 191/2009 e autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, nella massa passiva di cui al documento concernente l'accertamento del debito del comune di Roma, e per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri dello stesso Comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. Si prevede che Roma Capitale possa riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva, verso le società dalla medesima partecipate, anche in via compensativa. A tal fine, Roma Capitale può avvalersi di appositi piani pluriennali per il

rientro dai crediti così riacquisiti verso le proprie partecipate. Il Commissario Straordinario è autorizzato ad iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3 dell'art. 5 del d.l. n. 154 del 7 ottobre 2008, e trasferite alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Si dispone, infine, che gli importi così ottenuti possano essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e che gli stessi non vadano considerati tra le entrate finali, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, di cui all'art. 31, comma 3, della legge n. 183/2011.

Il comma 2 destina per il superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma capitale 6 mln di euro per il 2013, 6,5 mln di euro per il 2014 e 7,5 mln di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 112/1998, relativo alla disciplina dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale.

Il comma 3 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati complessivamente in 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali.



ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

*Articolo 6*  
*Disposizioni finanziarie in materia di Province*

*1. Limitatamente all'anno 2013 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, ancorché in via di soppressione, e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.*

La norma prevede che, per il solo anno 2013, siano confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto ministeriale. Le riduzioni della *spending review* previste dal comma 7 dell'art. 16 del d.l. n. 95/2012, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'art. 4, comma 6, del d.l. n. 16/2012.

ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI